



originale

CITTA' DI TARANTO

№ 3 REG. GEN. ORD.

OGGETTO: Ordinanza Sindacale - Divieto di distribuzione volantini, depliantes, manifesti o altro materiale pubblicitario -

IL SINDACO

Premesso che:

- La diffusione della pubblicità tramite volantini, depliant, opuscoli e manifesti nelle vie, nelle piazze ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché nei portoni e negli androni delle abitazioni private e sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture causa un' ingente quantità di rifiuti con degrado dell'igiene e del decoro della città;

- E' uso apporre, all'ingresso dei palazzi condominiali, cassette aperte per la distribuzione cumulativa di volantini pubblicitari che ne consentono la visione ed il prelievo occasionale anche a passanti i quali, una volta letti, spesso li gettano per strada producendo rifiuti;

- E' diffusa la deplorabile abitudine di apporre striscioni in stoffa sulle balaustre dei sovrappassi viari collocandoli in modo precario tale da costituire pericolo per la pubblica incolumità;

- Il getto di tali carte oltre che sporcare il suolo determina anche ingenti spese per l'Amministrazione che impiega uomini e mezzi per la loro raccolta, che spesso risulta vana a causa di vento o pioggia;

- Spesso tali carte, trasportate dalla pioggia vanno ad intasare ed occludere le caditoie stradali, con gravissime conseguenze per il mancato deflusso delle acque piovane.

CONSIDERATO

che l'A.C. è fortemente impegnata nel perseguimento della tutela dell'ambiente e del decoro urbano, nonché della salvaguardia dell'igiene e della incolumità pubblica compromessa dall'indiscriminato abbandono di materiale pubblicitario e dalla precaria collocazione di striscioni in stoffa sulle balaustre dei sovrappassi viari;

RITENUTO

Di dover regolamentare l'attività di distribuzione del materiale pubblicitario sul territorio comunale;

Visto il D. Lgs. n. 507 del 15/1/1993;

Visto la Legge n.689 del 24/11/1981;

Visto l' art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge

ORDINA

1. E' fatto divieto a tutte le attività economiche di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi nonché su qualsiasi altro supporto murale o strutturale;
2. E' fatto divieto a chiunque di collocare striscioni di stoffa o altro materiale sulle balaustre dei sovrappassi viari della città e su qualsiasi altro supporto murale o strutturale;
3. E' fatto divieto di distribuire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
4. E' fatto divieto di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto in prossimità degli incroci;
5. E' fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni - sconto, biglietti omaggio o materiale similare;



IL DIRIGENTE
DR. DE ROMA A.

6. Non è vietata, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di depliant commerciali "porta a porta" intesa esclusivamente quale deposito nella cassetta della posta di questi ultimi; laddove le cassette postali siano ubicate all'esterno degli immobili, la distribuzione potrà avvenire solo ove tali cassette siano chiuse da ogni lato e dotate di serratura, idonee a contenere per dimensione e quantità dette carte che, al pari dell'altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse;
7. È fatto divieto a tutti i cittadini di ubicare sulle facciate esterne e/o sui muri di recinzione dei propri immobili "cassette postali" che non rispondano alle caratteristiche riportate al punto precedente. Per le cassette difformi, già installate, è concesso il termine di 30 giorni per rimuoverle e/o sostituirle. Per i condomini, su tali cassette postali (o in altro luogo all'esterno degli immobili) deve essere esposto il cognome ed il nome dell'amministratore condominiale;
8. Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, dovranno segnalare almeno tre giorni prima al Comando di P.M., la data di inizio delle operazioni e l'itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini;
9. L'autorizzazione per l'effettuazione del volantinaggio si intende rilasciata solo a seguito del pagamento dell'imposta comunale di pubblicità;
10. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati.

AVVERTE

che i trasgressori della presente ordinanza, aziende commissionarie, personale reclutato, amministratori condominiali e/o cittadini proprietari degli immobili dotati di "cassette postali" non conformi, trascorsi 30 giorni dalla data della presente ordinanza, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) Per le aziende commissionarie: **sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 (euro centocinquanta) a € 500,00 (euro cinquecento)** oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
- b) Per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti: **sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (euro cinquanta/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00)** oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
- c) Per i cittadini proprietari di immobili e/o amministratori condominiali: **sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00)** oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.
- d) Per tutti coloro che collocano abusivamente striscioni di stoffa o altro materiale: **sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (euro cinquanta/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00)** oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione.

DISPONE

- a) la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'Ente;
- b) la presente Ordinanza abroga l'Ordinanza Sindacale n°59 del 20.09.2011;
- c) il Comando di Polizia Municipale, gli agenti della Forza Pubblica e le Autorità Sanitarie sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

INFORMA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - TAR Puglia - entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nei termini e nei modi previsti dall'art.20 e seguenti della Legge 06 dicembre 1971 n.1034, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R.24/11/1971, n° 1199). Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.

18 GEN. 2012

Dal Palazzo di Città addi



IL DIRIGENTE
MR DE ROSA A.



Il Sindaco
Dott. IPPAZIO STERANO

[Handwritten signature]